

Addendum alla Convenzione di Tesoreria relativo alle Condizioni di Anticipazione

Posizione N. _____

Spett.le:

Cassa depositi e prestiti società per azioni

c/o Poste Italiane S.p.A.

Via _____

Città _____

CAP _____ Italia

Attenzione di: _____

li, ____ / ____ / ____

Egregi Signori,

con la presente Vi proponiamo la sottoscrizione del seguente accordo (di seguito, l'«Accordo») relativo all'Anticipazione CDP (come di seguito definite):

* * *

CONDIZIONI DI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

TRA

(1) _____ (di seguito, l'«Ente»), debitamente
rappresentato da _____
in forza di _____

_____ 1;

E

(2) **Cassa depositi e prestiti società per azioni**, con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007, rappresentata come specificato in calce al presente Accordo (di seguito «CDP» e, collettivamente con l'Ente, le «Parti»), rappresentata da

in qualità di _____
di **Poste Italiane S.p.A.**, debitamente autorizzata a sottoscrivere il presente Accordo in nome e per conto di CDP in virtù di procura speciale del ____ / ____ / _____, a rogito notale _____
di _____
(Rep. n. _____ – Racc. n. _____)
(il «Mandato»).

¹ Unitamente alla presente proposta contrattuale deve essere inviata alla CDP (i) attestazione in merito al possesso, da parte del firmatario, dei poteri di stipulazione dell'Accordo, con allegata la copia del documento d'identità in corso di validità del medesimo e (ii) modulo di consenso al trattamento dei dati personali, entrambi debitamente sottoscritti.

PREMESSO CHE

- (a) gli articoli 208 e seguenti del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali") (di seguito, il "TUEL") disciplinano il servizio di tesoreria degli Enti Locali (il "Servizio di Tesoreria"), che, ai sensi dall'articolo 208 (Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria) del TUEL, può essere svolto solamente dai soggetti ivi tassativamente indicati e "dagli altri soggetti abilitati per legge";
- (b) ai sensi dell'articolo 222 del TUEL, nell'ambito del Servizio di Tesoreria "il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria (di seguito, le "Anticipazioni di Tesoreria");
- (c) ai sensi dell'articolo 40, 1° comma, della L. 23 dicembre 1998, n. 448 (così come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma.878, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205) "La società Poste Italiane Spa è autorizzata all'esercizio del servizio di tesoreria degli enti pubblici, secondo modalità stabilite con convenzione. Nell'ambito del predetto servizio di tesoreria, sulla base di apposite convenzioni, la società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a concedere anticipazioni di tesoreria agli enti locali nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione" (di seguito, l'"Articolo 40");
- (d) ai sensi del Mandato, Poste Italiane S.p.A. (di seguito, "Poste") è legittimata, tra l'altro: (i) alla sottoscrizione del presente Accordo in nome e per conto di CDP e (ii) alla concessione, in nome e per conto di CDP, delle Anticipazioni di Tesoreria in favore dei Comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti (così come risultante dall'ultimo elenco ISTAT disponibile relativo alla popolazione residente) (di seguito, i "Piccoli Comuni"), nell'ambito del Servizio di Tesoreria svolto da Poste in favore di tali enti (le "Anticipazioni CDP");
- (e) con circolare n. 1291 del 24 settembre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. _____ del ____/____/____, CDP ha stabilito le condizioni generali per l'accesso dei Piccoli Comuni alle Anticipazioni CDP (di seguito, la "Circolare");
- (f) in data ____/____/____, l'Ente, con proprio atto deliberativo, ha affidato a Poste la gestione del Servizio di Tesoreria (il "Servizio di Tesoreria Poste") e in data ____/____/____ Poste e l'Ente hanno sottoscritto una convenzione volta a regolare i termini e le condizioni dello svolgimento del Servizio di Tesoreria Poste (la "Convenzione di Tesoreria");
- (g) l'Ente ha approvato la sottoscrizione della Convenzione di Tesoreria e del presente Accordo con delibera del ____/____/____ / provvedimento del ____/____/____;
- (h) con il presente Accordo, CDP e l'Ente intendono regolare l'Anticipazione CDP che potrà essere concessa all'Ente nell'ambito del Servizio di Tesoreria Poste.

Tutto ciò premesso, le Parti stipulano e convengono quanto segue.

1. Definizioni

Salvo ove diversamente definiti nel presente Accordo, i termini in lettera maiuscola hanno il significato agli stessi qui di seguito rispettivamente attribuito:

"Codice Etico" indica il codice etico adottato da CDP e reso da questa disponibile sul Sito Internet.

"Delibera CDP" indica la delibera con la quale CDP ha affidato l'Ente ai fini della concessione dell'Anticipazione CDP.

"Euribor": indica il tasso percentuale in ragione d'anno pari alla quotazione offerta e diffusa alle, o circa alle, ore 11:00 (ora di Bruxelles) del giorno di quotazione applicabile sulla pagina EURIBOR01, colonna base 360, del circuito Reuters che mostra il tasso della *European Banking Federation of the European Union* per l'euro in relazione ad un periodo di tre mesi, rilevato il secondo Giorno Lavorativo bancario antecedente l'inizio di ciascun trimestre solare di vigenza della Convenzione di Tesoreria.

"Giorno Lavorativo" indica un qualsiasi giorno (ad eccezione del sabato e della domenica) (i) nel quale le istituzioni finanziarie sono generalmente aperte a Roma; e (ii) in cui il Sistema TARGET (*Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System*) è operativo per le istituzioni finanziarie.

"Margine" indica ____ punti base *per annum*, e cioè pari al valore del margine pubblicato da CDP sul Sito Internet e in vigore durante il mese di calendario in cui è stata adottata la Delibera CDP.

"Modello D.Lgs. 231/01" indica il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato da CDP ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., i cui principi sono resi disponibili da CDP sul Sito Internet.

"Sito Internet" indica il sito internet di CDP, www.cdp.it.

"Tasso di Interesse" ha il significato di cui al successivo Articolo 5 (a).

2. Interpretazione

- (a) Le Premesse formano parte integrante e sostanziale, con valore di patto, del presente Accordo.
- (b) I titoli degli articoli o dei paragrafi del presente Accordo e delle eventuali sezioni previste all'interno degli stessi sono stati inseriti per ragioni di mera comodità di lettura e non avranno specifica rilevanza ai fini dell'interpretazione della volontà delle Parti.
- (c) Salvo ove diversamente specificato, qualsiasi riferimento a un "Articolo" o a una "Premessa" dovrà intendersi, rispettivamente, come un riferimento a un articolo o a una premessa del presente Accordo.
- (d) I termini definiti al singolare includono il plurale e viceversa.
- (e) Qualora un qualsiasi termine del presente Accordo cada in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, tale termine scadrà il Giorno Lavorativo immediatamente successivo ovvero, qualora tale Giorno Lavorativo successivo cada in un diverso mese di calendario, il Giorno Lavorativo immediatamente precedente.

3. Oggetto e durata

- (a) Nell'ambito del Servizio di Tesoreria Poste e fino alla data di scadenza della Convenzione di Tesoreria, CDP si impegna a concedere all'Ente, che accetta, l'Anticipazione CDP, ai termini e condizioni previsti nel presente Accordo, in conformità con le condizioni generali rese note con la Circolare e con le leggi applicabili.
- (b) L'efficacia del presente Accordo è subordinata all'intervenuta efficacia della Convenzione di Tesoreria. Resta inteso che l'efficacia della Convenzione di Tesoreria dovrà necessariamente intervenire entro e non oltre il nono mese solare successivo al mese solare in cui è stata adottata la Delibera CDP. Pertanto, ove entro tale termine la Convenzione di Tesoreria non sia divenuta efficace, le Parti prendono atto ed accettano che il presente Accordo si considererà definitivamente risolto ed inefficace.
- (c) Il presente Accordo scadrà alla data del ____/____/____² e, a tale data, l'Ente dovrà rimborsare puntualmente ed integralmente a CDP ogni importo dallo stesso dovuto in relazione all'Anticipazione CDP.
- (d) In caso di proroga della durata del Servizio di Tesoreria Poste, anche nelle more della selezione del nuovo tesoriere da parte dell'Ente, le Parti convengono che la concessione ed erogazione dell'Anticipazione CDP ai sensi del presente Accordo avverrà, ove ne ricorrano i presupposti di legge, previa nuova delibera di CDP ed in ogni caso sulla base delle condizioni economiche vigenti al momento della scadenza di validità della originaria Convenzione di Tesoreria. CDP si riserva comunque la facoltà di quotare specifiche condizioni economiche applicabili all'Anticipazione CDP a partire dalla data della proroga della relativa Convenzione di Tesoreria, nel rispetto del principio di uniformità di trattamento.

4. Utilizzo e Rimborso dell'Anticipazione CDP

- (a) Fermo restando quanto previsto al precedente Articolo 3, l'Ente formulerà a CDP, per il tramite di Poste, una richiesta di utilizzo relativa all'importo massimo dell'Anticipazione CDP richiesto in relazione a ciascun esercizio finanziario di vigenza del Servizio di Tesoreria Poste, compreso il primo (la "Richiesta di Anticipazione").
- (b) CDP, per il tramite di Poste, provvederà ad erogare a favore dell'Ente l'Anticipazione CDP che di volta in volta si renderà necessario utilizzare in base alle evidenze contabili giornaliere, durante ciascun esercizio finanziario, secondo le istruzioni fornite dall'Ente, nell'ambito della rilevante Richiesta di Anticipazione e nei limiti dell'importo ivi indicato, in ogni caso limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa ed in assenza di fondi liberi disponibili e previa verifica delle condizioni previste dalla legge.
- (c) Non sarà considerata correttamente inviata e, pertanto, non sarà vincolante ai sensi del presente Accordo, la Richiesta di Anticipazione che non risponda anche ad uno solo dei seguenti requisiti:
 - (i) sia conforme al modello di Richiesta di Anticipazione di cui all'Allegato 1;
 - (ii) specifichi l'importo dell'Anticipazione CDP richiesto, che non potrà eccedere l'importo massimo accordabile ai sensi di legge;

² Inserire medesima data di scadenza della Convenzione di Tesoreria (massimo 5 anni).

- (iii) sia sottoscritta da un rappresentante debitamente autorizzato dell'Ente; e
 - (iv) sia corredata da copia della relativa delibera della giunta, ai sensi dell'articolo 222 del TUEL.
- (d) L'Ente, per il tramite di Poste, provvederà:
- (i) ad effettuare di volta in volta i rimborsi dell'Anticipazione CDP non appena si verifichino entrate nella propria contabilità libere da vincoli e comunque entro il termine dell'esercizio finanziario in corso, restando inteso tuttavia che, ove al 31 dicembre di ciascun anno l'Anticipazione CDP non dovesse esser stata integralmente rimborsata, il relativo importo residuo (di seguito, l'"Importo Residuo") dovrà essere rimborsato dall'Ente con le prime entrate verificatesi durante il nuovo esercizio e, in tal caso, l'Anticipazione CDP dovuta per tale nuovo esercizio sarà ridotta, fino alla data di rimborso dell'Importo Residuo, di un importo corrispondente;
 - (ii) a rimborsare i relativi interessi maturati, al Tasso di Interesse, sulle somme dell'Anticipazione CDP effettivamente utilizzate durante ciascun esercizio, che saranno pagati a CDP con valuta pari al 1° marzo successivo al periodo annuale di riferimento.
- (e) L'Ente prende atto ed accetta che il ricorso all'utilizzo delle somme di cui all'Anticipazione CDP sia vincolato a specifica destinazione nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 195 del TUEL e, pertanto, vincola una quota corrispondente dell'Anticipazione CDP che deve risultare già richiesta, accordata e libera da vincoli. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincolo.

5. Interessi

- (a) Le Parti si danno atto e convengono che, sugli importi di volta in volta utilizzati e non rimborsati dell'Anticipazione CDP, matureranno, durante ciascun trimestre solare, interessi a carico dell'Ente in misura pari alla somma tra l'Euribor e il Margine (di seguito, il "Tasso di Interesse").
- (b) Il Tasso di Interesse dovrà essere applicato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360. Gli interessi maturati sull'Anticipazione CDP saranno pagati dall'Ente a CDP con valuta pari al 1° marzo successivo al periodo annuale di riferimento.
- (c) Qualora il Tasso di Interesse determinato ai sensi del presente Articolo e del successivo Articolo 6, configuri una violazione di quanto disposto dalla Legge 7. marzo 1996, n. 108 e successive modifiche ed integrazioni, il Tasso di Interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.
- (d) Qualora, per qualsiasi ragione, non fosse disponibile la quotazione dell'Euribor secondo i parametri descritti nella definizione di "Euribor" di cui all'articolo 1 del presente Accordo, ai fini dell'applicazione del Tasso di Interesse sarà utilizzato il più recente Euribor (come definito all'articolo 1 del presente Accordo) disponibile.

6. Interessi di Mora

- (a) In caso di mancato, puntuale ed integrale pagamento delle somme dovute dall'Ente ai sensi del presente Accordo per capitale, interessi o a qualsiasi altro titolo, saranno dovuti dall'Ente sull'importo non pagato, interessi di mora determinati in base al Tasso di Interesse maggiorato di 100 *basis points* (ossia 1,00% (uno per cento) ulteriori in ragione d'anno (gli "Interessi di Mora").
- (b) Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull'importo non pagato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360.
- (c) Gli Interessi di Mora decorreranno di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione né costituzione in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine di pagamento di cui al precedente paragrafo (b) e saranno applicati sino alla data dell'effettivo pagamento. Sugli Interessi di Mora non è consentita alcuna capitalizzazione periodica.

7. Mandato a Poste

- (a) L'Ente prende atto e accetta che, ferma restando la titolarità in capo a CDP dei diritti di credito di cui all'Anticipazione CDP, in virtù del Mandato, Poste agirà quale mandatario con rappresentanza di CDP in relazione all'erogazione, gestione, rimborso e recupero dell'Anticipazione CDP.
- (b) Le Parti prendono atto che in virtù del Mandato, tra l'altro, Poste agirà quale esclusivo interlocutore dell'Ente in relazione all'Anticipazione CDP.
- (c) L'Ente prende atto e accetta che:
 - (i) Poste provvederà, sulla base del Mandato, di propria iniziativa, alla riduzione o all'estinzione dell'Anticipazione

- CDP eventualmente utilizzata, in nome e per conto di CDP, non appena si verifichino entrate libere da vincoli; e
- (ii) in virtù del Mandato e della procura speciale richiamata in epigrafe, qualsiasi comunicazione o pagamento in relazione all'Anticipazione CDP produrrà effetti solo ed esclusivamente se effettuati nei confronti di Poste, in nome e per conto di CDP, in conformità con le rilevanti previsioni del presente Accordo.

8. Dichiarazioni e garanzie

- (a) L'Ente dichiara di conoscere integralmente le condizioni generali per l'accesso dei Piccoli Comuni alle Anticipazioni CDP, rese note dalla CDP con la Circolare.
- (b) L'Ente dichiara di aver preso visione e di conoscere integralmente il Codice Etico e il Modello D.Lgs. 231/01.
- (c) L'Ente prende atto ed accetta che CDP non è né potrà essere considerata responsabile in relazione alle prestazioni rese da Poste nell'ambito del Servizio di Tesoreria Poste.

9. Impegni

- (a) Le Parti si impegnano, nell'adempimento del presente accordo, a conformarsi alla disciplina di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") tenuto conto della determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, par. 4.2 dell'ANAC - Autorità Nazionale Anti Corruzione (ex AVCP - Autorità della Vigilanza sui Contratti Pubblici), avente ad oggetto le Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, con la conseguenza che gli obblighi di tracciabilità sono assolti con l'acquisizione del codice CIG al momento dell'avvio della procedura di affidamento del servizio di Tesoreria Poste ("tracciabilità attenuata"), restando inteso che i relativi adempimenti a carico di CDP saranno svolti da Poste, in virtù del Mandato, ai sensi di quanto previsto nell'applicabile clausola della Convenzione di Tesoreria.
- (b) L'Ente si impegna:
 - (i) a comunicare a CDP, tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata da inviarsi a Poste entro il termine del 30 novembre di ciascun esercizio, l'importo massimo della Anticipazione CDP concedibile ai sensi di legge durante il successivo esercizio;
 - (ii) a trasmettere a CDP, per il tramite di Poste ed entro il termine del 30 novembre di ciascun esercizio di vigenza del Servizio di Tesoreria Poste, compreso il primo, la Richiesta di Anticipazione attestante l'importo massimo della Anticipazione CDP richiesto in relazione a ciascun esercizio finanziario, nonché le eventuali successive modifiche allo stesso intervenute in corso di esercizio, entro il limite massimo determinato ai sensi dell'articolo 222 del TUEL, corredata da copia della delibera della giunta assunta ai sensi della suddetta norma di legge;
 - (iii) a prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per il rimborso dell'Anticipazione CDP, a titolo di capitale ed interessi, sulle somme che ritiene di utilizzare;
 - (iv) in caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del Servizio di Tesoreria Poste, a rimborsare immediatamente tutte le somme dovute in relazione all'utilizzo dell'Anticipazione CDP, a titolo di capitale, interessi ed accessori, all'atto del conferimento dell'incarico al tesoriere subentrante ponendo in capo allo stesso la relativa esposizione debitoria; e
 - (v) a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico e/o nel Modello D.Lgs. 231/01:
 - (a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e o direzione di CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
 - (b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti cui alla lettera a), e
 - (c) i collaboratori esterni di CDP.

10. Cessione di Diritti e Obblighi

- (a) L'Ente prende atto ed accetta che non potrà cedere i propri diritti ed obblighi derivanti dal presente Accordo, salvo previo consenso scritto di CDP.
- (b) Nel caso in cui, la cessione di cui al precedente paragrafo (a) derivi da disposizioni legislative o regolamentari, CDP si riserva di verificare se sussistano condizioni di procedibilità sufficienti al fine di prestare il proprio consenso alla cessione. Nel caso in cui tali condizioni di procedibilità non siano ritenute sufficienti, CDP si riserva di risolvere il presente Accordo in conformità con il seguente Articolo 11.

11. Risoluzione, Recesso e Decadenza dal Beneficio del Termine

- (a) L'Ente prende atto che CDP, al verificarsi dei seguenti eventi, avrà la facoltà di risolvere il presente Accordo ai sensi degli articoli 1453 e/o 1456 del codice civile ovvero di recedere dallo stesso (dandosi atto le Parti che ciascuno di tali eventi costituisce una giusta causa di recesso) ovvero di dichiarare l'Ente decaduto dal beneficio del termine ai sensi dell'articolo 1186 del codice civile:
- (i) il verificarsi di un qualsiasi inadempimento da parte dell'Ente alle proprie obbligazioni pecuniarie relative all'Anticipazioni CDP; e/o
 - (ii) la avvenuta risoluzione, per qualsivoglia motivo, della Convenzione di Tesoreria; e/o
 - (iii) per qualsiasi motivo, sia o diventi illegale per CDP concedere e/o mantenere in essere l'Anticipazione CDP in favore dell'Ente; e/o
 - (iv) una delle dichiarazioni rilasciate dall'Ente ai sensi del precedente Articolo 8 si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata con riferimento ai fatti ed alle circostanze esistenti alla data in cui tale dichiarazione è stata resa; e/o
 - (v) il verificarsi di un qualsiasi inadempimento di uno qualsiasi degli impegni assunti dall'Ente ai sensi del precedente Articolo 9.
- (b) Al verificarsi di uno qualsiasi dei suddetti eventi, CDP potrà inviare tramite Raccomandata A/R o posta elettronica certificata una comunicazione scritta all'Ente dichiarando di volersi avvalere di uno dei suddetti rimedi e: (i) qualsiasi impegno di CDP in relazione alla concessione dell'Anticipazione CDP si intenderà immediatamente revocato e cancellato; e (ii) l'Ente dovrà integralmente rimborsare a CDP ogni importo dovuto ai sensi dell'Anticipazione CDP, per capitale, interessi e/o altri oneri accessori entro 5 Giorni Lavorativi dal ricevimento della suddetta comunicazione.

12. Manleva

L'Ente si impegna a risarcire, manlevare e tenere indenne CDP rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività, onere o pregiudizio, anche reputazionale, sostenuti o subiti che non si sarebbero verificati ove le dichiarazioni rilasciate dall'Ente ai sensi del precedente Articolo 8 fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate e gli impegni di cui al presente Accordo fossero stati puntualmente adempiuti.

13. Comunicazioni

Le Parti convengono che tutte le comunicazioni fra le stesse, concernenti il presente Accordo, devono essere effettuate in forma scritta e trasmesse via posta, corriere, facsimile o posta elettronica, ed indirizzate, a pena di nullità, come segue:

- per CDP:

c/o Poste Italiane S.p.A.

inserire indirizzo per comunicazioni

all'attenzione di _____

Fax: +39 _____

Posta elettronica: _____

PEC: _____

- per l'Ente:

inserire indirizzo per comunicazioni

all'attenzione di _____

Fax: +39 _____

Posta elettronica: _____

PEC: _____

Resta inteso che un eventuale cambiamento degli indirizzi sopra indicati non è opponibile se non previa comunicazione all'altra Parte.

14. Legge applicabile e Foro competente

- (a) Il presente Accordo è governato dalla legge italiana e dovrà interpretarsi sulla base della stessa.
- (b) Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, esecuzione del o comunque derivante dal presente Accordo

sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di procedura civile.

* * *

Qualora siate d'accordo sul contenuto di quanto precede, Vi preghiamo di voler restituire la presente da Voi debitamente sottoscritta in segno di integrale ed incondizionata accettazione.

Distinti saluti,

Ente _____

Nome e Qualifica: _____

Ai fini dell'Articolo 1341, secondo comma, del codice civile, l'Ente dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole del presente Accordo: Articolo 4 (*Utilizzo e Rimborso dell'Anticipazione CDP*); Articolo 8 (*Dichiarazioni e Garanzie*); Articolo 9 (*Impegni*); Articolo 10 (*Cessione di Diritti ed Obblighi*); Articolo 11 (*Risoluzione, Recesso e Decadenza dal Beneficio del Termine*); Articolo 12 (*Manleva*); Articolo 14 (*Legge applicabile e Foro competente*).

Ente _____

Nome e Qualifica: _____

Per accettazione

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Nome e Qualifica: _____

ALLEGATO 1
MODELLO DI RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

c/o Poste Italiane S.p.A.

[*inserire indirizzo per comunicazioni*]

all'attenzione di [•]

PEC: [•]

[Data]

Condizioni di anticipazione di tesoreria sottoscritto in data [•] tra Cassa depositi e prestiti S.p.A., da un lato, e [*inserire denominazione Ente*], dall'altro, (di seguito le "Condizioni di Anticipazione").

I termini con iniziali maiuscole usati nella presente Richiesta di Anticipazione hanno il significato ad essi attribuito nelle Condizioni di Anticipazione.

1. Con la presente richiediamo, per l'esercizio finanziario [*indicare l'anno*], l'utilizzo dell'Anticipazione CDP di cui alle Condizioni di Anticipazione, per l'importo di Euro [*in cifre*] [*in lettere*]
2. Con la presente inoltre confermiamo che:
 - (a) le dichiarazioni e garanzie rese ai sensi dell'articolo 8 (*Dichiarazioni e Garanzie*) delle Condizioni di Anticipazione sono complete, corrette, accurate e conformi al vero alla data di cui alla presente Richiesta di Anticipazione; e
 - (b) le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 2 si considereranno ripetute a ciascuna data di effettivo utilizzo dell'Anticipazione CDP e, a tal fine, ci impegniamo a comunicarVi immediatamente qualsiasi fatto o circostanza che dovesse verificarsi tra la data della presente Richiesta di Anticipazione e la data di ciascun effettivo utilizzo dell'Anticipazione CDP che possano rendere non veritiere o ingannevoli, sotto qualsiasi aspetto, in tutto o in parte, tali dichiarazioni.
3. Alla presente Richiesta di Anticipazione alleghiamo copia della delibera di giunta n. [•] del [•], adottata ai sensi dell'articolo 222 del TUEL, di cui confermiamo la conformità all'originale.
4. Gli importi oggetto di utilizzo dovranno essere accreditati in conformità con le previsioni delle Condizioni di Anticipazione.
5. Resta inteso che l'effettuazione delle erogazioni dell'Anticipazione CDP secondo quanto previsto nella presente Richiesta di Anticipazione rappresenterà per CDP il puntuale ed esatto adempimento dell'obbligo di erogazione assunto ai sensi delle Condizioni di Anticipazione.

Distinti saluti.

[*inserire denominazione Ente*]

[Allegato: Delibera di giunta]